**Norme relative alle modifiche e alle integrazioni delle norme per garantire la tracciabilità dell’origine delle carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame fresche, refrigerate e congelate non preimballate, pagina 8943.**

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 4, della legge sull'agricoltura (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 45/08, 57/12, 90/12 — ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – sentenze della Corte costituzionale 123/21, 44/22 e 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 e 78/23), la ministra dell'Agricoltura, della Silvicoltura e dell'Alimentazione, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e della Tecnologia, emana le seguenti

N O R M E

relative alle modifiche e alle integrazioni delle norme per garantire la tracciabilità dell’origine delle carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame fresche, refrigerate e congelate non preimballate

[Articolo 1](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2979/" \l "1. člen)

L’articolo 3, punto 1, delle norme per garantire la tracciabilità dell’origine delle carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame fresche, refrigerate e congelate non preimballate (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 54/22) è modificato come segue:

“1. l’operatore è l’operatore definito nel regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sui controlli ufficiali e sulle altre attività effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle regole sulla salute e sul benessere degli animali e delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7. 4. 2017, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/842 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali per il trasporto di animali con navi adibite al trasporto di bestiame (GU L 109 del 24. 4. 2023, pag. 1), che immette sul mercato la carne;”.

[Articolo 2](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2979/" \l "2. člen)

All’articolo 4, primo paragrafo, primo trattino, dopo le parole “GU L 335 del 14. 12. 2013, pag. 19” sono inseriti un punto e virgola e i termini “nel prosieguo: regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione”.

Al primo paragrafo, secondo trattino, dopo le parole “(GU L 314 del 5. 12. 2019, pag. 115)” è inserita una virgola e sono inseriti i termini “(nel prosieguo: regolamento (CE) n. 1760/2000)”.

[Articolo 3](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2979/" \l "3. člen)

L'articolo 5 è modificato come segue:

["Articolo 5](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2979/" \l "\»5. člen)

Gli operatori devono rispettare i requisiti per garantire la tracciabilità dell’origine:

– fino al 31 ottobre 2023 per le carni suine, ovine, caprine e di pollame fresche, refrigerate e congelate che soddisfano le condizioni per l’uso dell’indicazione di origine “Slovenia” a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, e fino al 31 ottobre 2025 in tutti gli altri casi;

– fino al 31 ottobre 2023 per le carni bovine fresche, refrigerate e congelate che soddisfano le condizioni per l’uso dell’indicazione di origine “Slovenia” a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, e fino al 31 ottobre 2025 in tutti gli altri casi.”.

[DISPOSIZIONE FINALE](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2979/" \l "KONČNA DOLOČBA)

[Articolo 4](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2979/" \l "4. člen)

[(Entrata in vigore)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2979/" \l "(začetek veljavnosti))

Le presenti norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 007-107/2023

Lubiana, 9 ottobre 2023

EVA 2023-2330-0034

**Irena Šinko**

Ministra dell'Agricoltura,  
della Silvicoltura e dell'Alimentazione

 Acconsento!

**Matjaž Han**

Ministro dello  
Sviluppo economico e della Tecnologia